



A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO  
GAETANO PINI p.zza Cardinal A. Ferrari 1 MILANO  
AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA  
via Alfredo Campanini 6 MILANO

Ristrutturazione piano rialzato dell' edificio  
"padiglione ricovero" della sede di viale Monza per  
realizzazione della nuova sede dell' Azienda Regionale di  
Emergenza ed Urgenza (AREU) e interventi di rimozione  
delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse  
Centro di Formazione e di Simulazione per l'Attività formativa Clinico-Assistenziale di  
Emergenza e Urgenza, Maxiemergenze Internazionali e Management di Sistemi Sanitari



PROGETTO PRELIMINARE

CUP I47E13000340001

CIG 6019106367

## Doc 61 - Capitolato Speciale Parte Amministrativa

Direttore Generale AO Istituto Gaetano Pini:

COMMITTENTE:  
Azienda Ospedaliera  
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI  
Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano

Direttore Generale Areu : Dott. Alberto Zoli

Responsabile del Procedimento - Dirigente Ufficio Tecnico G. Pini: Ing. Massimiliano Agistri

Agg. :

Progettista incaricato : arch. Giovanni Arrigoni

Progettista incaricato Impianti: ing. Gabriele Ghilardi

Data : Giugno 2014

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(appalto integrato complesso)

(articolo 53, comma 2, lettera c), comma 3 e comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006)  
(articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 168, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

		importi in euro
1	Importo esecuzione lavorazioni	€ 3.392.539,42
2	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	€ 101.117,55
T	Totale lavori (1 + 2)	€ 3.493.656,97
3	Fornitura arredi (incluso montaggio)	€ 100.000,00
4	Importo corrispettivo progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza	€ 277.113,27
TOT	Totale appalto (T + 3+4)	€ 3.870.770,24

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## PARTE AMMINISTRATIVA

### INDICE

<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>	2
<b>(appalto integrato complesso)</b>	2
<b>CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI</b>	5
Art. 1 Definizioni	5
Art. 2 Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere	6
<b>CAPITOLO 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE</b>	12
Art. 3 Documenti che regolano l'Appalto	12
Art. 4 Leggi e norme	16
Art. 5 Conoscenza delle condizioni di appalto	16
Art. 6 La Direzione dei lavori	18
<b>CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI</b>	19
Art. 7 Scelta dell'Appaltatore e ammontare dell'appalto	19
Art. 8 Stipulazione del contratto	20
Art. 9 Progettazione esecutiva	21
Art. 10 Cauzioni/garanzie	22
Art. 11 Assicurazioni	24
Art. 12 Disciplina del Subappalto e tutela dei lavoratori e regolarità retributiva e contributiva ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/10 e art.31 del d.l.69/13 convertito con modificazioni in legge.	27
Art. 13 Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	33
Art. 14 Trattamento retributivo dei lavoratori	41
Art. 15 Tutela dei lavoratori	41
Art. 16 Responsabilità dell'Appaltatore	42
Art. 17 Domicilio dell'Appaltatore	42
Art. 18 Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere	42
Art. 19 Disciplina e buon ordine del cantiere	43
Art. 20 Accesso al cantiere e disponibilità delle aree per l'intervento da parte di altri soggetti autorizzati dall'ufficio di Direzione Lavori.	43
<b>CAPITOLO 4 – INIZIO DEI LAVORI</b>	44
Art. 21 Consegna dei lavori	44
Art. 22 Rinvenimenti fortuiti	44
Art. 23 Programma di esecuzione dei lavori	45
<b>CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	47
Art. 24 Materiali, campionature e prove tecniche	47
Art. 25 Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe	49

Art. 26	Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi	49
Art. 27	Ultimazione dei lavori	49
Art. 28	Varianti in corso d'opera	50
Art. 29	Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore	50
Art. 30	Prezzo dei lavori non previsti in contratto	51
Art. 31	Lavori in economia	51
Art. 32	Documentazione tecnica e materiali di rispetto	52
CAPITOLO 6 – CONTABILITA' DEI LAVORI		52
Art. 33	Contabilità e riserve	52
Art. 34	Documenti contabili	53
CAPITOLO 7 – PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO		53
Art. 35	Criteri di misurazione delle opere	53
Art. 36	Pagamenti in acconto, ritardi e rata di saldo	53
Art. 37	Indicazione delle persone che possono riscuotere	56
Art. 38	Anticipazione, revisione dei prezzi e prezzo chiuso	56
Art. 39	Penali per ritardo nella progettazione e nell'esecuzione	56
Art. 40	Conto finale	57
Art. 41	Collaudi, verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie.	57
CAPITOLO 8 – GARANZIE E CONTROVERSIE		58
Art. 42	Presa in consegna e utilizzo dell'opera	58
Art. 43	Garanzia per vizi e difformità dell'opera	58
Art. 44	Risoluzione del contratto	58
Art. 45	Pubblicità e clausola di riservatezza	59

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA**

### **CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 1 Definizioni**

**Stazione appaltante o soggetto appaltante o Committente:** A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini - P.zza Cardinal Ferrari n.1 - Milano.

**Appalto Integrato Complesso:** l'insieme delle prestazioni di cui all'art 53, comma 2, lettera c) del d.lgs. 163/06 e s.m.i. comprendenti la progettazione esecutiva di cui all'art. 93, comma 5, d.lgs. 163/06 e artt. 33 e ss del D.P.R. 207/10 (escluso il quadro economico e la relazione geologica) e l'esecuzione delle opere descritte nel presente opere Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta da parte dei concorrenti. In questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato "Appalto".

**Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, titolare del relativo contratto.

**Capitolato Speciale di Appalto (CSA):** il presente documento.

**Opere:** l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera finita nel rispetto dei requisiti contrattuali e a regola d'arte.

**Elaborati Progettuali Definitivi o Progetto Definitivo:** l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal Progettista e presentati in sede di offerta dall'Appaltatore così come definito dal d.lgs. 163/06.

**Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo:** l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal Progettista atti a produrre il Progetto Esecutivo cantierabile così come definito dal d.lgs. 163/06.

**Elaborati Costruttivi:** l'affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell'Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati sviluppati dall'Appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori.

**Progettisti:** professionisti cui il Committente ha affidato la redazione del progetto preliminare posto a base di appalto.

**Progettista Definitivo ed Esecutivo:** il/i progettista/i dell'Appaltatore a cui è stata affidata da parte dell'Appaltatore medesimo la redazione del progetto definitivo proposto in sede di offerta ed a cui è affidata la redazione del progetto esecutivo.

**Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione:** il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla gestione del presente Contratto.

**Direttore dei lavori:** il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante dei compiti di Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi.

**Direttori operativi:** gli assistenti del Direttore dei lavori con le funzioni previste all'art. 149 del D.P.R. 207/10.

**Direttore di cantiere:** il Tecnico che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

**Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori:** la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui al d.lgs. 81/08 e successive modifiche.

**Giorni di calendario o solari:** i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

**Codice dei contratti:** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

**Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.

**Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto.

**DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale.

**SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale.

**PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008.

**POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui di all'articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001.

**Costo del personale:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008.

**Costi di sicurezza aziendali:** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008.

**Oneri di sicurezza:** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

**Lista per l'offerta:** la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 82, comma 3, del Codice dei contratti e all'articolo 119 del Regolamento generale.

Il presente Capitolato Speciale d'appalto integra il Capitolato prestazionale di cui all'articolo 23 del Regolamento generale, a sua volta parte integrante del Progetto preliminare posto a base di gara.

## **Art. 2 Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione appaltante, necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.

L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini - Ristrutturazione piano rialzato dell'edificio "padiglione ricovero" della sede di viale Monza per la realizzazione della nuova sede dell'AREU e interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse Centro di Formazione Simulazione per l'attività formativa Clinico- Assistenziale di Emergenza ed Urgenza, Maxiemergenze Internazionali e Management di Sistemi Sanitari

b) descrizione sommaria:

Il progetto redatto dall'arch. Giovanni Arrigoni prevede la manutenzione straordinaria di parte del piano rialzato di un edificio dei primi del novecento. E' inoltre previsto, sempre al piano rialzato, un piccolo intervento di ampliamento per la realizzazione di una nuova sala conferenze. L'appalto prevede inoltre la manutenzione straordinaria della copertura sia dell'edificio principale (corpo A) che gli edifici minori (edificio B - C - D - E -F - G), con la rimozione di tegoli contenenti amianto che verranno sostituiti con nuovi tegoli metallici in zinco-titanio; sono inoltre incluse le forniture dei mobili (incluso i costi del montaggio).

c) ubicazione:

Viale Monza n. 223 Milano

Sono comprese nell'appalto:

- a) *l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);*
- b) *la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva , da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo presentato in sede di gara dall'appaltatore, così come approvato dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 6; il progetto esecutivo è soggetto ad approvazione da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 16, comma 1.*
- c) *sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica, comprensiva del progetto definitivo, presentata dall'appaltatore e approvata dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 5.*

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
6019106367	I47E13000340001

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:



	Importi in euro				a corpo (C)	
1	Lavori ( L ) a corpo				€ 3.392.539,42	
di	1.a	Costo del personale (CP)			//	
cui	1.b	Costi di sicurezza aziendali (CS)			€ 56.346,89	
	1.c	Lavori al netto di (CP + CS)			1-(1A+1C)	
	Importi in euro		a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE (C + M + E)
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		€ 44.770,66			€ 44.770,66
T	IMPORTO TOTALE ESECUZIONE LAVORI					€ 3.493.656,97
3	FORNITURA ARREDI (COMPRESO MONTAGGIO)					€ 100.000,00
4	Progettazione (P)					€ 277.113,27
di	3.a	Progettazione definitiva e Coordinamento per la sicurezza (PD)			€ 144.000,00	
cui	3.b	Progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza (PE)			€ 144.197,80	
TOT	IMPORTO TOTALE APPALTO (T +3+4)					€ 3.870.770,24

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

- importo dei lavori (L), al netto degli importi del costo del personale (CP) e dei costi di sicurezza aziendali (CS), determinati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b, come risultante al rigo 1.c, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara su quest'ultimo importo;
- importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2;
- importo del corrispettivo per la Progettazione (P) determinato al rigo 3, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.

Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi:

- importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a;
- importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.b.
- importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.



Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in euro</i>	<b>soggetti a ribasso</b>	<b>NON soggetti a ribasso</b>
1.a	Costo del personale (CP)	//	//
1.b	Costi di sicurezza aziendali (CS)	//	€ 56.346,89
1.c	Lavori (L) al netto dei costi che precedono 1.a (CP) e 1.b (CS)	€ 3.392.539,42	//
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	//	€ 44.770,66
3	Fornitura arredi (compreso montaggio)	€ 100.000,00	//
4	Progettazione (P)	€ 277.113,27	//
	<b>IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 3.769.652,69</b>	<b>€ 101.117,55</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO APPALTO</b>	<b>€ 3.870.770,24</b>	

Nella tabella, ai fini della determinazione:

- della soglia di cui all'articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (T+3)» e dell'ultima colonna «TOTALE (C+M+E)»;
- degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE ESECUZIONE (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE (C+M+E)».

Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

Le lavorazioni della categoria prevalente OG1 e della categoria di opere specializzate OG11, sono subappaltabili in misura massima del 30%.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del DPR 207/10 e della Legge 80/2014, le lavorazioni scorporabili, sono subappaltabili solo a ditte dotate della qualificazione nella relativa categoria specializzata.

Si richiama il Comunicato del Presidente del 24 giugno 2011 inerente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - *Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007.*

L'esecutore dovrà, al momento della esecuzione delle lavorazioni impiantistiche, in rapporto alla singola tipologia impiantistica, essere in possesso della relativa abilitazione ex art. 1, comma 2, dm 37/08.

Le prestazioni a carico dell'appaltatore comprendono, fra l'altro:

- l'elaborazione del progetto esecutivo, conforme all'art.93, comma 5, d.lgs. 163/06 e artt. 33 e ss del D.P.R. 207/10 (escluso il quadro economico e la relazione geologica) con le precisazioni di cui all' Art. 9 del presente CSA;
- l'elaborazione del progetto di cantiere e progetto costruttivo;

- l'esecuzione delle opere descritte nel presente opere Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati;
- l'effettuazione di tutte le prove, controlli e collaudi, in officina ed in sito su materiali, componenti, manufatti e realizzazioni come richiesto dalle norme vigenti, dai requisiti contrattuali e dalla Direzione Lavori, e gli eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove.

Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate **a corpo** ai sensi dell'art.53, comma 4, d.lgs. 163/06 e, pertanto, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

**L'importo complessivo dell'appalto** ammonta a **€ 3.870.770,24** (IVA esclusa) di cui **€ 101.117,55** (IVA esclusa) per oneri sicurezza compresi.

Le percentuali di incidenza delle diverse categorie dei lavori e gli importi oggetto d'appalto sono i seguenti:

lista categorie					
categoria	fase di riferimento	voce di riferimento del computo relativo	importo lavori	importo sicurezza	importo totale %
demolizioni e rimozioni	ampliamento edificio esistente	da 1 a 23	€ 93.328,76	€ 2.840,83	€ 96.169,59 2,75%
	rifacimento coperture	da 108 a 125	€ 170.219,02	€ 4.366,11	€ 174.585,13 5,00%
murature e tavolati intonaci	ampliamento edificio esistente	24	€ 27.352,38	€ 441,84	€ 27.794,22 0,80%
	ampliamento edificio esistente	da 25 a 29	€ 97.452,18	€ 772,55	€ 98.224,73 2,81%
massetti	ampliamento edificio esistente	da 30 a 33	€ 40.035,10	€ 151,34	€ 40.186,44 1,15%
	nuova sala conferenze	73, 75 e 76	€ 12.953,04	€ 50,64	€ 13.003,68 0,37%
controsoffittature	ampliamento edificio esistente	34 e 35	€ 117.419,78	€ 865,92	€ 118.285,70 3,39%
	nuova sala conferenze	da 70 a 72	€ 19.646,28	€ 453,66	€ 20.099,94 0,58%
pavimenti pitturazioni	ampliamento edificio esistente	da 36 a 46	€ 122.449,26	€ 2.780,06	€ 125.229,32 3,58%
	ampliamento edificio esistente	da 47 a 49	€ 107.608,47	€ 825,06	€ 108.433,53 3,10%
serramenti esterni	ampliamento edificio esistente	da 146 a	€ 20.293,19	€ 169,22	€ 20.462,41 0,59%
	ampliamento edificio esistente	da 50 a 56	€ 125.962,47	€ 1.972,52	€ 127.934,99 3,66%
serramenti interni	ampliamento edificio esistente	da 57 a 64	€ 36.523,45	€ 257,75	€ 36.781,20 1,05%
	ampliamento edificio esistente	da 65 a 69	€ 159.442,26	€ 2.233,73	€ 161.675,99 4,63%
guaine	nuova sala conferenze	74	€ 5.508,00	€ 176,40	€ 5.684,40 0,16%
	nuova sala conferenze	77 e 78	€ 82.417,50	€ 3.672,00	€ 86.089,50 2,46%
facciata continua pulizie	nuova sala conferenze	79	€ 2.403,80	€ 2.727,00	€ 5.130,80 0,15%
	nuova sala conferenze	da 80 a 82	€ 9.686,65	€ 163,08	€ 9.849,73 0,28%
scavi e demolizioni	opere esterne	84 e 85	€ 14.234,13	€ 201,78	€ 14.435,91 0,41%
	opere esterne	83	€ 10.260,45	€ 40,77	€ 10.301,22 0,29%
asfalti	opere esterne	da 86 a 88	€ 93.655,86	€ 882,66	€ 94.538,52 2,71%
	opere esterne	89 e 90	€ 7.035,51	€ 25,23	€ 7.060,74 0,20%
segnaletica	opere esterne	91 e da 93 a 95	€ 16.629,94	€ 206,85	€ 16.836,79 0,48%
	opere esterne	92	€ 6.337,26	€ 103,36	€ 6.440,62 0,18%
fognatura	opere esterne	96	€ 13.252,93	€ 999,00	€ 14.251,93 0,41%
	opere esterne	97 e 98	€ 22.578,57	€ 1.055,85	€ 23.634,42 0,68%
illuminazione	opere esterne	da 99 a 103	€ 141.057,20	€ 0,00	€ 141.057,20 4,04%
	opere esterne	da 104 a 107	€ 57.356,02	€ 1.519,05	€ 58.875,07 1,69%
giardiniere	opere esterne	da 126 a 136 e 145	€ 766.006,94	€ 10.673,57	€ 776.680,51 22,23%
	opere esterne	da 137 a 144	€ 10.645,09	€ 341,46	€ 10.986,55 0,31%
ponteggio	opere esterne	da 1 a 29	€ 410.266,04	€ 7.197,79	€ 417.463,83 11,95%
	opere esterne		€ 284.232,14	€ 4.619,56	€ 288.851,70 8,27%
smaltimento amianto	opere esterne		€ 288.289,75	€ 3.560,25	€ 291.850,00 8,35%
	opere esterne		€ 0,00	€ 44.770,66	€ 44.770,66 1,28%
manto di copertura e lattonerie	opere esterne		€ 3.392.539,42	€ 101.117,55	€ 3.493.656,97 100,00%
	opere esterne				
linea vita	opere esterne				
	opere esterne				
strutture	opere esterne				
	opere esterne				
impianto meccanico	opere esterne				
	opere esterne				
impianto elettrico	opere esterne				
	opere esterne				
sicurezza (oneri diretti)	opere esterne				
	opere esterne				

LA FORNITURA DELL'ARREDO (COMPRESO IL MONTAGGIO) PARI A €100.000,00, NON RIPORTATA NELLA PRECEDENTE LISTA DELLE CATEGORIE , E' PARTE INTEGRANTE DELL'APPALTO E DOVRA' ESSERE FORNITO DALL'IMPRESA.

L'importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali, ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere e a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

L'importo dei lavori a base di gara suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione e il collaudo dei lavori, nonché delle opere provvisorie e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e già previsti all'interno dei prezzi unitari di computo metrico estimativo, e degli oneri di sicurezza ex d.lgs. 81/08, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.

Pertanto l'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dell'appalto è accompagnata da apposita dichiarazione scritta con la quale il concorrente attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, di avere verificato il computo metrico estimativo, di ritenere il progetto definitivo presentato in sede di gara completo, esauriente e conforme alle norme vigenti in materia edilizia, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e specifiche, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa ed è, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dal Committente medesimo su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

## **CAPITOLO 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE**

### **Art. 3 Documenti che regolano l'Appalto**

3.1 L'Appalto ai sensi dell'art.137, D.P.R. 207/10 è regolato da:

- a. Contratto di Appalto;
- b. Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) parte amministrativa;
- c. Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art.358, comma 1, lett.e), D.P.R. 207/10;
- d. Elaborati grafici progettuali e le relazioni, esclusi il computo metrico estimativo e il quadro economico;
- e. Elenco prezzi unitari e prezziario Comune di Milano edizione 2014;
- f. Analisi prezzi con prezzi di mercato;
- g. Cronoprogramma a base gara;
- h. Piani della sicurezza previsti dall'art.131 d.lgs. 163/06;

- i. Offerta tecnica ed economica (comprensiva del cronoprogramma di cui all'art.40, comma 2 del Regolamento);
- j. Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall'Appaltatore a corredo dell'Offerta;
- k. Programma lavori (di cui all'art.43, comma 10 del Regolamento) redatto dall'Appaltatore e approvato dalla D.L.
- l. Le polizze di garanzia;

L'ordine di elencazione dei documenti, come sopra rappresentato, individua la prevalenza degli stessi ai fini contrattuali.

L'Elenco elaborati del Progetto Preliminare e ' il seguente :

TITOLO TAVOLA		SCALA
<b>TAVOLE DI LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO</b>		
Tav 1 ARCH	Inquadramento generale per l' individuazione e la localizzazione dell' intervento	VARIE
Tav 2 ARCH	Inquadramento Urbanistico del P.G.T.	VARIE
<b>TAVOLE STATO DI FATTO</b>		
Tav 3 ARCH	Planimetria generale e Localizzazione Tetti	1/200
Tav 4 ARCH	Piante seminterrato, , primo e secondo	1/200
Tav 5 ARCH	Pianta Piano Rialzato	1/100
Tav 6 ARCH	Piante sottotetto e coperture	1/200
Tav 7 ARCH	Prospetti	1/200
Tav 8 ARCH	Pianta delle Coperture e Sezioni tipo	1/200
Tav 9 ARCH	Indagine preliminare e Prospetti Corpi B-C-D	1/100
Tav 10 ARCH	Indagine preliminare - Prospetti Corpi A-F-G	1/100
<b>TAVOLE DI COMPARAZIONE : Stato di Fatto ,Giallo e Rosso, Stato di Progetto</b>		
Tav 11 ARCH	Planimetria generale Sistemazioni esterne - Stato di confronto	1/200
Tav 12 ARCH	Pianta intervento di Ristrutturazione del Piano Rialzato : Gialli e Rossi con Fotografie	1/100
Tav 13 ARCH	Zona in ampliamento : Piante Stato di Fatto, Comparativo e Progetto	1/100
Tav 14 ARCH	Zona di Ampliamento : Prospetto EST - Stato di fatto, Comparativo e di Progetto	1/100 e 200
Tav 15 ARCH	Zona di Ampliamento: Prospetto OVEST e Sezione Trasversale -Stato di Fatto, Confronto e di Progetto	1/100 e 200
Tav 16 ARCH	Zona di Ampliamento Prospetto SUD e Sezione Longitudinale : Stato di Fatto, Comparativo e di Progetto	1/100

Tav 17 ARCH	Sezione trasversale dell' Edificio Principale	1/100
Tav 18 ARCH	Pianta coperture e sezioni tipo - Comparativa	1/200
Tav 19 ARCH	Prospetti A-B-C-D-E-F-G Comparativa	1/100
TAVOLE DI PROGETTO ARCHITETTONICO		
Tav 20 ARCH	Planimetria generale con sistemazioni esterne	1/200
Tav 21 ARCH	Pianta piano rialzato con Layout	1/100
Tav 22 ARCH	Pianta delle Coperture e sezioni tipo	1/200
Tav 23 ARCH	Prospetti corpi B-C-D-E	1/100
Tav 24 ARCH	Prospetti corpi A-F-G	1/100
Tav 25 ARCH	Particolari Coperture e controsoffitto	1/20 e 1 /10
Tav 26 ARCH	Barriere Architettoniche	1/200
Tav 27 ARCH	Arredamento	1 /100
TAVOLE ASL		
Tav 28 ASL	Destinazione uso vani, calcoli analitici RAI, senso d' apertura dei serramenti di finestre e porte quotati	1 /100
Tav 29 ASL	Progetto ASL con indicazioni relative alla conformita' delle scelte progettuali rispetto al R.I. e R.E.	1 /100
Tav 30 ASL	Tavola Esplicativa degli scarichi delle acque usate e impianto idrico	1/200
Tav 31 ASL	Progetto ASL: pianta della copertura con evidenziati i camignoli asserviti a canne fumarie, esalazione e ventilazione	1 /200
TAVOLE PROGETTO STRUTTURE		
Tav 32 STRU	Progetto Strutture: SALA CONFERENZE - Pianta fondazione , Pianta Copertura e Sezione	1/50
TAV 33 STRU	Progetto Strutture: NUOVO PORTICO INTEGRATO ALL' EDIFICIO ESISTENTE IN VETRO - Pianta fondazione , Pianta Copertura e Sezione	
TAVOLE DI PROGETTO IMPIANTI		
Tav 34 ELE+MEC+TEL+IDRO	Panimetria generale impianti esistenti e di progetto con verifica delle interferenze	1/200
Tav 35 ELE+MEC+TEL	IMPIANTI SEMINTERRATO	1/100
Tav 36 ELE	PIANTA impianto elettrico piano rialzato e interrato	1/100



Tav 37 MEC	PIANTA impianto meccanico piano rialzato e interrato	1/100
Tav 38 VVF	Pianta Impianto vigili del Fuoco	1/100
Tav 39 VVF	Percorso mezzi VVF	1/200

#### **TAVOLA SICUREZZA**

Tav 40 SIC Tav 40 bis SIC	Layout Sicurezza fase 1 Layout Sicurezza fase 2	1/200
------------------------------	--	-------

#### **DOCUMENTI**

Doc 41	Elenco Elaborati Progetto Preliminare a base di gara	
Doc 42	Nulla Osta enti e altri documenti	
Doc 43	Relazione Illustrativa e tecnica architettonica	
Doc 44	Relazione di Calcolo Strutture ampliamento	
Doc 45	Verifiche sismiche ai sensi dell'OPCM n. 3274 del 20/3/2003 – verifica della portata di travi e solai	
Doc 46	Relazione Geologica per ampliamento	
Doc 47	Relazione geologica per verifiche modello antisismico	
Doc 48	Relazione Impianto Meccanico	
Doc 49	Relazione Impianto Elettrico	
Doc 50	Relazione Vigili del Fuoco	
Doc 51	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e Allegato 1 "Stima Sommaria dei Costi della Sicurezza da allegare al Contratto "	
Doc 52	Cronoprogramma Gantt	
Doc 53	Calcolo sommario di spesa parte Edile	
Doc 53 bis	Calcolo Sommario di Spesa Arredamento	
Doc 54	Calcolo sommario di Spesa Parte Strutture	
Doc 55	Calcolo sommario di spesa parte Meccanica	
Doc 56	Calcolo sommario di spesa parte Elettrica	
Doc 57	Quadro Economico di Progetto	
Doc 58	Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale : Edile e Strutture	
Doc 59	Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Meccanico	
Doc 60	Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Elettrico	
Doc 61	Capitolato Speciale Parte Amministrativa	
Doc 62	Schema di Contratto	



In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto definitivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

#### **Art. 4 Leggi e norme**

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate.

- a) il d.lgs.163/06;
- b) il D.P.R. 207/2010 (in seguito anche "Regolamento");
- c) le norme del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con dm 145/00 (in seguito anche "Cap. Gen.") in quanto richiamato nella lettera di invito ex art. 253, comma 3, d.lgs.163/06 e ancora operanti a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento;
- d) comunicati del Presidente dell'AVCP del 10.6.11, del 24.6.11, del 11.7.11 e del 22.7.11 indirizzati alle SOA e alle stazioni appaltanti
- e) le norme indicate all'art. 256, d.lgs. 163/06 ancora operanti a seguito dell'entrata in vigore del medesimo;
- f) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- g) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- h) il codice civile - (in seguito anche "c.c.");
- i) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati formatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamati, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori

#### **Art. 5 Conoscenza delle condizioni di appalto**

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

- a) accettare ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 4, secondo periodo, d.lgs.163/06 l'attività progettuale del Committente e, quindi, il Progetto Preliminare ex art.93, comma 3, d.lgs.163/06 e correlate norme regolamentari (dpr 207/10) posto a base di gara, ivi compresa la relazione geologica;
- b) accettare per ragioni di somma urgenza di porre in esecuzione anticipata l'attività di Progettazione Esecutiva e di esecuzione dei lavori nelle more della stipulazione del contratto;
- c) avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici ed economici del Progetto Preliminare ex art.93, comma 3, d.lgs.163/06 (ivi comprese le indagini geognostiche e le relazioni geologica e geotecnica), che parte integrante e sostanziale dell'appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale, quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta (definita sulla base della propria autonoma redazione del progetto definitivo), che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla realizzazione del Progetto Esecutivo ex art.93, comma 5, d.lg.163/06 e artt.33 e seguenti, dpr 207/10 e dalla esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- d) aver preso conoscenza della natura e tipologia delle opere da eseguire e del sistema di realizzazione dei lavori (a corpo ai sensi art.53, comma 4, d.lgs.163/06);

- e) di aver preso atto e accettato che ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del d.lgs. 163/06, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
- f) aver preso atto e accettato le quantità relative ai lavori a corpo posti a base di gara e di aver provveduto a controllare le predette quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali;
- g) aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che si ritengono eccedenti o mancanti e di aver tenuto conto altresì delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
- h) aver basato quindi l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel Progetto Definitivo, in quanto per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità delle prestazioni;
- i) essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 5, d.lg.163/06, quando il contratto di appalto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva per stralci, l'esecuzione dei lavori corrispondenti agli stralci può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della relativa progettazione esecutiva;
- j) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- k) aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato ai sensi dell'art.106, comma 2, dpr 207/10 tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- l) aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento all'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- m) aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- n) aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, soprattutto in considerazione della tipologia delle opere che verranno realizzate nell'area, nonché della disponibilità di macchinari e attrezzature adeguati all'entità e alla tipologia dei lavori in appalto;
- o) aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare in cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);

p) aver quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da progettare ed eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

q) valutare corretto il computo metrico redatto in sede di offerta come progetto definitivo, di condividere e fare proprie le indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che si tratta di documento non avente carattere negoziale, e che trattandosi di appalto a corpo è proprio esclusivo onere il computo esatto delle lavorazioni;

r) valutare remunerativo l'elenco prezzi unitari indicati in sede di offerta come progetto definitivo e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa;

s) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (compresi quelli speciali contenenti amianto riferiti solo al manto della copertura) e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

t) che l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto integrato complesso sono sospensivamente condizionate alla acquisizione della copertura finanziaria (Ente Regione Lombardia) rinunciando fin d'ora a qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennità o compensi in caso di mancato avveramento della condizione;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

#### **Art. 6 La Direzione dei lavori**

La Direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione appaltante. A tal fine la Stazione appaltante concede mandato al Direttore dei lavori ("D.L."), quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge.

### **CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI**

#### **Art. 7 Scelta dell'Appaltatore e ammontare dell'appalto**

La scelta dell'Appaltatore avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37, del d.lgs. 163/2006, e secondo la disciplina del D.P.R. 207/10.

Nella procedura di appalto la Stazione appaltante si atterrà alle disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/10 e L.119/12.

Per le attestazioni SOA trovano applicazione, per quanto compatibili, i comunicati del Presidente AVCP del 10.6.11, 24.6.11, 11.7.11, 22.7.11.

Le prestazioni di cui al presente Appalto Integrato riguardano:

#### **1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ammontare del corrispettivo: **Euro € 277.113,27** oltre oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo, determinato come da allegato al documento complementare "Disciplinare di gara" *"Corrispettivo della progettazione definitiva ed esecutiva"*.

Per quanto attiene al subappalto inerente le attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva si richiama l'art.91, comma 3, d.lgs.163/06 che asserisce:

*"3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo [art. 91, d.lgs. 163/06] l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista."*

Anche in tale ipotesi il concorrente indica esplicitamente all'atto della offerta nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 91, comma 3, 118, commi 2 e seguenti, d.lgs.163/06 con dichiarazione sottoscritta con firma autografa le singole attività inerenti la Progettazione Esecutiva che intende subappaltare.

#### **2) LAVORI**

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **Euro 3.493.656,97** di cui **Euro 3.392.539,42** per l'esecuzione delle lavorazioni, ed **Euro 101.117,55** per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggette a ribasso.

Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate **a corpo** ai sensi dell'art.53, comma 4, d.lgs. 163/06 e, pertanto, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Le lavorazioni della categoria prevalente OG1 e della categoria scorporabile OG11 sono subappaltabili in misura massima del 30%.

Le lavorazioni di cui alla categoria di opere specializzate OG11, possono essere assunte da imprese mandanti in associazione di tipo verticale (artt.37, d.lgs. 163/06 e 92, dpr 207/10).

Per quanto riguarda le lavorazioni impiantistiche si richiama il Comunicato del Presidente del 24 giugno 2011 inerente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - *Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007.*

L'esecutore, al momento della esecuzione delle lavorazioni impiantistiche, in rapporto alla singola tipologia impiantistica, dovrà essere in possesso della relativa abilitazione ex art. 1, comma 2, dm 37/08.

All'atto dell'offerta ai sensi dell'art. 118, commi 2 e ss, d.lgs.163/06, il concorrente dovrà indicare, nei limiti consentiti dalla legge, quali lavorazioni intende subappaltare o concedere in cottimo ed indicarle esplicitamente.

Si precisa che nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicate le "singole lavorazioni" che si intendono subappaltare o concedere a cottimo nel caso in cui venga subappaltata parte della categoria prevalente e/o parte di una o più delle singole opere scorporabili.

Si precisa che le "singole lavorazioni" relative ad ogni categoria sono quelle specificate nel documento "lavorazioni per dichiarazione subappalto" allegato al disciplinare di gara.

Nel caso si intenda invece subappaltare o concedere in cottimo in toto una o più delle opere scorporabili, sarà sufficiente indicare nella dichiarazione di subappalto l'intendimento di subappaltare o concedere a cottimo le lavorazioni di detta o di dette opere scorporabili, senza dover necessariamente indicare le "singole lavorazioni".

#### TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE D'ASTA

**Euro 3.870.770,24** (oneri previdenziali ed IVA esclusi )

Il prezzo a corpo è fisso ed invariabile.

L'importo a base d'asta include:

- **Euro 3.392.539,42**) per lavori soggetti a ribasso (IVA esclusa)
- **Euro 100.000,00** fornitura e posa arredi
- **Euro 277.113,27** (oneri previdenziali ed IVA esclusi) soggetti a ribasso d'asta quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva;
- **Euro € 101.117,55** IVA esclusa per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Nel computo degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso si è tenuto conto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 131, d.lgs.163/06, 100, e all. XV - art.4, d.lgs. 81/08.

Il computo metrico estimativo del progetto definitivo formulato dall'Appaltatore in sede di gara è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

#### **Art. 8        Stipulazione del contratto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 3 del Regolamento, in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, se il responsabile del procedimento e l'appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c), art. 106 del Regolamento. Accettando di eseguire il contratto d'appalto, l'Appaltatore conferma, senza riserva alcuna, la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell'art.106, comma 2 del Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 9, d.lgs.163/06, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva efficace, fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi del medesimo articolo, commi 9 e 12.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della Stazione appaltante all'escussione della cauzione provvisoria e al risarcimento del maggior danno attesa la natura di caparra confirmatoria della cauzione stessa.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente C.S.A., prima della stipulazione del contratto e nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore, ove tenuto per legge (società di capitali), dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1, d.p.c.m. 187/91.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia (d.lgs. 159/11 smi).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle informazioni prefettizie, la Stazione appaltante potrà recedere-risolvere *ex tunc* il contratto di appalto ai sensi del d.lgs. 159/11 smi.

## **Art. 9 Progettazione esecutiva**

Il **Progetto Esecutivo** dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione scritta del RUP.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale per la progettazione esecutiva per ogni giorno di ritardo rispetto ad ognuna delle singole date (comprese quelle intermedie), da trattenersi direttamente dal compenso spettante.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo della progettazione, salvo in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Il Progetto Esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici, descrittivi di cui alle prescrizioni contenute nell'art. 93, comma 5 del d.lgs 163/06 e s.m.i, nell'art.33 del DPR 207/10 e s.m.i. fatto salvo il quadro economico e la relazione geologica e quanto già dettagliatamente specificato nel progetto definitivo per fissare i vincoli e requisiti architettonici e funzionali.

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'Appaltatore, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Salvo quanto stabilito all'art. 169, comma 4 del Regolamento, il Progetto Esecutivo non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.

L'Appaltatore si impegna al rispetto totale, nella fase della progettazione esecutiva di propria competenza, del progetto definitivo presentato in sede di offerta di appalto riconoscendo che il progetto definitivo da lui stesso presentato ha un grado di approfondimento e di definizione tale da consentirgli di preservarne ogni specifica e peculiare caratteristica formale ed architettonica.

Nello sviluppo della progettazione esecutiva, l'Appaltatore dovrà attenersi ai principi ed indicazioni tecniche dettagliate nel CSA.

Eventuali proposte di migliorie e varianti progettuali migliorative, presentate in sede di gara e da svilupparsi nel progetto esecutivo, purché non modifichino la natura del progetto preliminare, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva, a suo insindacabile giudizio in ogni caso di accettarle o meno, sentito il parere dei progettisti del progetto preliminare al fine di garantire l'unità progettuale del progetto definitivo/esecutivo.

Tali proposte di migliorie e varianti progettuali migliorative risultano di competenza della stazione appaltante.

La Stazione Appaltante visionerà in corso di elaborazione sia lo stato di avanzamento sia lo stato di definizione progettuale degli elaborati del Progetto Esecutivo e fornirà le proprie osservazioni e valutazioni, in conformità a quanto previsto nel progetto preliminare. L'Appaltatore sarà tenuto a recepire tali osservazioni e tali valutazioni e ad introdurle nel Progetto Esecutivo.



La Stazione Appaltante approverà il Progetto Esecutivo entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta consegna, previo parere positivo della Società di Validazione incaricata.

Qualora non sussistano le condizioni per l'approvazione del progetto esecutivo per carenze progettuali imputabili all'Appaltatore, lo stesso dovrà porvi rimedio senza che ciò possa costituire proroga dei termini contrattuali di consegna dell'opera, obbligandosi l'Appaltatore al conseguente e coerente aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori.

Le eventuali modifiche derivanti dall'introduzione delle migliorie e varianti progettuali migliorative al progetto definitivo dovranno essere discusse e verificate con la Stazione appaltante e la società di validazione secondo la seguente procedura:

- discussione preliminare alla redazione del progetto esecutivo (verranno discusse tutte le modifiche proposte)
- verifiche in progress;
- approvazione finale.

Il compenso per l'attività di progettazione sarà corrisposto come segue:

- 50% del compenso per il progetto definitivo alla firma del contratto d'appalto
- 50% del compenso per il progetto definitivo all'approvazione del Progetto definitivo da parte del RUP, corredato dei titoli autorizzativi necessari (Comune, ASL, VVF, Soprintendenza, ecc...)
- 100% del compenso per il progetto esecutivo all'approvazione del Progetto esecutivo completo da parte del RUP.

## **Art. 10 Cauzioni/garanzie**

### **a) Cauzione provvisoria**

L'offerta presentata dal concorrente per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una garanzia fideiussoria (cauzione provvisoria) pari al 2% del prezzo base indicato nel bando (comprensivo degli oneri di sicurezza), da prestarsi secondo le forme e le modalità indicate nel bando di gara e nel "Disciplinare di gara" (art. 75, comma 1, d.lgs. 163/06).

La garanzia fideiussoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo (art. 75, comma 6, d.lgs. 163/06).

La garanzia in oggetto dovrà risultare conforme allo Schema Tipo 1.1. del D.M. 123/04, integrato come segue:

- con la disposizione di cui all'art. 75, comma 4, d.lgs. 163/06 (rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) che asserisce: *"comma 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante."*

Ai non aggiudicatari la garanzia fideiussoria (cauzione provvisoria) è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva (art. 75, comma 9, d.lgs. 163/06). In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o di società di intermediazione ex art. 106, d.lgs. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, questa dovrà essere prestata in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 75, d.lgs. 163/06, 127 e 128 del Regolamento e dalla *lex specialis* di gara.

La cauzione può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.



L'offerta a' sensi dell'art.75, comma 8, d.lgs. 163/06 è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, d.lgs. 163/06 qualora l'offerente risultasse affidatario.

**b) Cauzione definitiva**

Prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari alla percentuale indicata all'art. 113, comma 1, d.lgs. 163/06 in rapporto all'importo contrattuale dei lavori, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia prestata ai sensi dell'art.113, comma 1, d.lgs. 163/06, sarà progressivamente svincolata nel corso dei lavori secondo le modalità indicate al comma 3, medesimo articolo.

La cauzione definitiva ex art. 113, comma 1, d.lgs. 163/06, dovrà risultare conforme allo Schema Tipo 1.2. del D.M. 123/04. L'Appaltatore dovrà presentare oltre alla Scheda Tecnica 1.2 anche il testo integrale dello Schema Tipo 1.2, per la verifica da parte della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art. 141, d.lgs. 163/06.

La mancata costituzione della prescritta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell'Appaltatore.

La garanzia predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto al Beneficiario.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia fideiussoria, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in difetto, la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o di società di intermediazione iscritta ex art. 106, d.lgs. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, questa dovrà essere prestata in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 127 e 128 del Regolamento e dalla *lex specialis* di gara.

La presentazione della garanzia fideiussoria non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche se superiore all'importo della garanzia stessa.

**c) Riduzione delle cauzioni/garanzie**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 7, d.lgs. 163/06, gli importi della cauzione provvisoria/garanzia di cui sub a) e di quella definitiva di cui sub b) sono ridotti del cinquanta per cento per i concorrenti in possesso

della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ogni impresa raggruppata sia certificata UNI EN ISO 9000; mentre, nelle ulteriori ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale o di tipo misto,

## **Art. 11 Assicurazioni**

### **a) Progettazione**

La polizza di responsabilità civile professionale di cui al combinato disposto degli artt. 111 del d.lgs 163/06 e 269 del Regolamento, con specifico riferimento ai lavori progettati, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. c), d.lgs. 163/06, è richiesta all'Appaltatore.

La polizza di responsabilità civile professionale decorre dalla stipula del contratto con l'Appaltatore e deve avere termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art.141 d.lgs. 163/06.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), d.lgs. 163/06, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza suddetta determina la decadenza dell'aggiudicazione dell'Appalto Integrato e autorizza l'affidamento al soggetto che segue in graduatoria, ferma la congruità, la convenienza e l'idoneità dell'offerta del concorrente secondo graduato.

La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema Tipo 2.2 del D.m. 123/04.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 111 del d.lgs 163/06 e 269 del Regolamento.

### Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale rcp e indicazione soggetti assicurati:

- a) in caso di impresa qualificata per progettazione e costruzione + requisiti progettazione tramite staff interno:  
polizza assicurativa di rcp con indicazione nominativo impresa + indicazione nominativo progettista dello staff interno  
contraente l'impresa  
assicurato l'impresa + il progettista (nome del progettista) dello staff interno  
La polizza dovrà essere stipulata dall'impresa e la qualifica di "assicurati" dovrà essere esplicitamente attribuita sia all'impresa, sia al progettista dello staff interno.
- b) in caso di impresa qualificata per costruzione + requisiti progettazione tramite progettista in ATI: polizza assicurativa di rcp con indicazione nominativo progettista + precisazione che si tratta di progettista associato in ATI ex art.37, d.lgs. 163/06 con (indicazione nominativo) impresa  
contraente l'ATI (nome dell'impresa) + (nome del progettista)  
assicurato l'impresa + il progettista  
La polizza dovrà essere stipulata dall'ATI (nome impresa + nome progettista) e la qualifica di "assicurati" dovrà essere esplicitamente attribuita sia all'impresa, sia al progettista.
- c) in caso di impresa qualificata per costruzione + requisiti progettazione tramite progettista esterno indicato: polizza assicurativa di rcp con indicazione nominativo progettista e precisazione che si tratta di progettista esterno indicato ex art.53, comma 2, lett. c) d.lgs. 163/06 con (indicazione nominativo) impresa  
contraente l'impresa  
assicurato l'impresa e il progettista  
La polizza dovrà essere stipulata dall'impresa e la qualifica di "assicurati" dovrà essere esplicitamente attribuita sia all'impresa, sia al progettista.

- d) in caso di impresa qualificata per costruzione (ausiliata) + requisiti progettazione tramite progettista esterno ausiliario ex art.49 d.lgs. 163/06: polizza assicurativa di rcp con indicazione nominativo impresa ausiliata e indicazione nominativo progettista ausiliario ex art.49, d.lgs. 163/06  
contraente l'impresa  
assicurato l'impresa e il progettista, precisando la sua natura di soggetto ausiliario  
La polizza dovrà essere stipulata dall'impresa e la qualifica di "assicurati" dovrà essere esplicitamente attribuita sia all'impresa, sia al progettista.

## **b) Esecuzione dei lavori**

- 1) Grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza specifica per l'intervento in oggetto - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante - ai fini della "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione". I rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti: Sezione A - Partita 1 – Opere, pari all'importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all'art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04; Partita 2 – Opere preesistenti, euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); Partita 3 – Demolizione e sgombero, euro 300.000,00 (trecentomila/00) ; Sezione B – RCT, massimale pari almeno al cinque per cento della somma assicurata alla "Sezione A - Partita 1 – Opere", con un massimale non inferiore a 500.000,00 euro. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con esclusione dei danni derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04; non sono ammesse varianti/integrazioni se non migliorative.

La copertura della suddetta polizza dovrà risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli Assicurati.

La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati s'intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il Personale dipendente, i Preposti, i Consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione appaltante medesima, nonché i tecnici della Stazione appaltante.
- tutto il Personale dipendente dell'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
- tutto il personale dipendente delle imprese all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto.

Dovrà essere prevista l'estensione di garanzia "Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata" secondo il testo che segue o equivalente: *"Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di*

*garanzia si considerano terzi, anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B".*

In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni Assicurato potrà rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.

I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

- 2) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art. 141, d.lgs. 163/06 o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale (art. 125, comma 3 del Regolamento).  
In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa.

- 3) Grava altresì sull'Appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto di produrre - prima della consegna dei lavori, di produrre una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i. e (c) del codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore. Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: euro due milioni cinquecentomila per sinistro, con il sottolimito di euro due milioni per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall'Appaltatore aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutore dei lavori stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione – da allegare al contratto a farne parte integrante - l'impegno dell'Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data del certificato di collaudo e comunque, se successiva, fino alla consegna dell'opera alla Stazione appaltante; essa deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

- 4) Le polizze C.A.R./R.C.T. e R.C.O. di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel Contratto di appalto.
- 5) L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

**6) I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'Appaltatore.**

Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 125 e 128 del Regolamento.

**Art. 12      Disciplina del Subappalto e tutela dei lavoratori e regolarità retributiva e contributiva ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/10 e art.31 del d.l.69/13 convertito con modificazioni in legge.**

**a) Progettazione**

Per quanto attiene alla progettazione, è ammesso esclusivamente il subappalto delle attività previste dall'art. 91, comma 3 del d.lgs 163/06.

Le attività per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'Appaltatore, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

Per quanto attiene alle indagini disposte dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 169, comma 2 del Regolamento, a condizione che rientrino tra quelle di cui al citato art. 91, comma 3 del d.lgs 163/06, potranno essere subappaltate ex art. 118, d.lgs. 163/06 se indicate in apposita dichiarazione scritta da inviarsi dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla informazione al Responsabile del Procedimento stesso perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori.

**b) Esecuzione dei lavori**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 118, d.lgs. 163/06.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata.

L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal d.lgs. 159/11 e d.lgs. 218/12.

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto in originale o in copia autentica presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale e la dichiarazione a sensi D.P.R. 445/00 del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare alla stazione appaltante, con riferimento a tutti i sub-contratti per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi della l.2/09 a ogni emissione di SAL, e in fase di emissione del saldo finale, il responsabile del procedimento di intesa con il D.L. ai sensi dell'art. 148, comma 4, lett. a), D.P.R. 207/10, dovrà acquisire documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, attestante la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori.

In particolare le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del d.lgs. 163/06, nonché nei casi previsti all'art.6, comma 3, lettere d) ed e),



D.P.R. 207/10. Per le medesime finalità, l'Appaltatore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 207/10 che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/06, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La medesima disciplina troverà applicazione anche per le attività ovunque espletate (ai sensi del combinato disposto degli artt.5, comma 5, lett. n, d.lgs. 163/06 e 170, comma 5, D.P.R. 207/10) che richiedono l'impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici e dei cottimisti o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L'Appaltatore dovrà far redigere al subappaltatore, prima dell'inizio dei lavori in subappalto, il proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art.131, d.lgs. 163/06, art. 100 e all. XV - art.4, d.lgs. 81/08 e del Piano operativo della sicurezza ex art. 131, comma 2, lett. c) d.lgs. 163/06, art. 89 lett. h) e 96 c. 1 lett. g), d.lgs. 81/08 redatto dall'Appaltatore stesso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva efficace.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria (*main contractor*) deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione come previsto dall'art.97 c.3 lett. b), d.lgs.81/08.

L'Appaltatore è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art.26 c.1 lettera a) del d.lgs. 81/08 e all. XVII, e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento tra le imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dell'art.26 c.3 d.lgs. 81/08.

Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 d.lgs. 81/08 e del Piano Operativo di Sicurezza ex art.131, comma 2, lett. c), d.lgs. 163/06 dell'Appaltatore e a fornire al coordinatore un Piano Operativo di Sicurezza e, per i

lavoratori autonomi, un piano complementare di dettaglio delle misure della sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi di cui art. 17 d.lgs. 81/08 per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

In assenza del piano complementare di dettaglio di cui al comma precedente non sarà dato inizio alle lavorazioni facenti capo ai lavoratori autonomi.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 170, D.P.R. 207/10.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'espletamento delle verifiche di cui all'art.35, comma 28, L.248/06 relativamente all'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali (irpef) sui redditi di lavoro dipendente a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito l'art. 35, comma 28, l.248/06, il quale asserisce:

*"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido."*

Si richiamano gli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/10 inerenti la tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva che asseriscono:

- art. 4. D.P.R. 207/2010 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

*1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.*

*2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.*

*3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.*

- art. 5. D.P.R. 207/2010 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

*1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia*



stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

- art. 6. D.P.R. 207/2010. Documento unico di regolarità contributiva

1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagioni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

Le disposizioni dell'articolo 6 del dpr 207/10 devono intendersi integrate e, ove incompatibili, tacitamente abrogate, dall'art. 31, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito in legge, e sotto riportato.

**Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC**

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.

La stazione appaltante, in caso di subappalto delle lavorazioni applica l'articolo 118, comma 3, primo periodo, seconda ipotesi del D.lg. 163/06.

#### **Art. 13 Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del CSA e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell'art. 132, comma 1, lettera a), d.lgs. 163/06.

##### a) Oneri di progettazione:

- 1) in sede di predisposizione del Progetto Esecutivo l'impresa sarà tenuta a produrre gli opportuni approfondimenti progettuali edili, strutturali, e impiantistici che la committenza richiederà a seguito della definizione precisa delle apparecchiature e macchine dei laboratori che verranno installate successivamente alla chiusura dei lavori;
- 2) le spese e gli oneri tutti connessi, direttamente o indirettamente, dipendenti o relativi all'attività di progettazione;
- 3) le spese per eventuali consulenze di cui l'Appaltatore decida di avvalersi tramite tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo;
- 4) le spese per verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni ricevute con la documentazione di gara;
- 5) le spese e gli oneri per eventuali modifiche, integrazioni o chiarimenti agli elaborati progettuali, richiesti dai vari Enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza;
- 6) Le spese e gli oneri per la verifica con il Comando dei Vigili del Fuoco, anche dal punto di vista procedurale, delle conformità alle normative antincendio applicabili;
- 7) le spese per la produzione di tutti gli elaborati grafici che si renderanno necessari per l'approvazione del progetto esecutivo, l'esecuzione dei lavori ed il collaudo degli stessi;
- 8) le spese e gli oneri per l'elaborazione di eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del Progetto Esecutivo ovvero per la correzione di tali omissioni od errori da parte dell'Appaltatore, nel caso in cui la Stazione appaltante intenda avvalersi di tale facoltà in alternativa alla risoluzione del Contratto e salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

##### b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

- 9) gli oneri relativi all'esecuzione degli eventuali premontaggi in fabbrica, alla presenza dei tecnici della Stazione appaltante ed eventualmente delle autorità di sorveglianza;
- 10) gli oneri di progettazione e di realizzazione inerenti lo spostamento di eventuali sottoservizi interferenti con le aree a confine del lotto di intervento;
- 11) le spese per la sorveglianza e per la guardiania continua del cantiere 7g/7g e 24h/24h compresi gli oneri per la manutenzione della guardiola del custode e degli allacciamenti di questa con gli uffici dell'Impresa all'interno del cantiere

- 12) le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli Enti preposti in sede di approvazione del progetto esecutivo;
- 13) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- 14) Le spese per la realizzazione, qualora richiesto dalla DL, di un sistema di lavaggio degli automezzi in uscita dal cantiere per ottemperare alle prescrizioni che dovessero essere emanate dalle autorità di vigilanza;
- 15) Le spese per la pulizia dei materiali stoccati e/o preassemblati a piè d'opera preventivamente alla loro messa in opera;
- 16) Il deposito in cantiere presso la DL di una copia integrale del progetto esecutivo;
- 17) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 18) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
- 19) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
- 20) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari nel numero e delle caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
- 21) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;
- 22) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., le spese di allacciamento e di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua dalla rete di servizi pubblici per il funzionamento e per la operatività del cantiere, gli idranti ed i quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;  
Nell'appalto è inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni baracche, magazzini e mezzi d'opera; è compito però dell'Appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e dei disegni di progetto;
- 23) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
- 24) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 25) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili. Lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, e a rimuovere le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per l'esecuzione dei



lavori, rimodellando l'area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia (d.lgs. 152/2006 s.m.i.). Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il D.L. inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il D.L. potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;

- 26) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
- 27) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
- 28) le informazioni/documenti che l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente al D.L. quali:
  - la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
  - la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dalla D.L.
- 29) ogni onere per l'esecuzione dei lavori nell'area adiacente alla ferrovia, così come stabilito dalla deroga RFI (ex D.P.R. 753/80);
- 30) ogni altro onere per l'ottenimento di eventuali varianti alla deroga RFI ex DPR 753/80 già richiesta.

c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:

- 31) le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art.141, d.lgs. 163/06, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di

- sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) e il loro ripristino;
- 32) le spese tutte per l'esecuzione, di campioni e/ o modelli e/o campioni di lavorazione - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - ed esperimenti di qualsiasi genere, richieste dalla Direzione Lavori o comunque ritenuti necessari per definire la qualità di una parte/porzione dell'opera prima della esecuzione della stessa;
- 33) l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla D.L. per dare dimostrazione della qualità dell'opera non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;
- 34) la spesa per la custodia fino al collaudo provvisorio ex art. 141, d.lgs. 163/06, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità;
- 35) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
- 36) La predisposizione di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e personale della Stazione Appaltante, composti da:
- n° 1 baracca per ufficio Stazione Appaltante/direzione lavori con servizio igienico;
  - scrivanie, cassettiere, sedie, armadi e arredi vari secondo necessità;
  - pulizia dei locali;
  - ciascuna baracca dovrà essere dotata di illuminazione e impianto di condizionamento e riscaldamento;
  - dotare il personale della D.L., della Committente e del Coordinamento della sicurezza dei D.P.I. (elmetti, ecc.);
  - dovranno essere forniti e resi disponibili n° 5 elmetti per eventuali visite da parte delle Autorità di Vigilanza ed eventuali altri visitatori esterni.
- 37) la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:
- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
  - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
  - lavori eseguiti nella settimana;
  - mezzi d'opera impiegati;
- 38) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale a discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;



- 39) le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o a discrezione del DL fra Appaltatori e D.L.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul P.L.;
- 40) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della D.L. l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, si rammenta comunque che l'Appaltatore dovrà ottenere sempre l'approvazione delle forniture impiegate,
- 41) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dal Direttore dei Lavori presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- 42) Le spese per l'approntamento ed esecuzione delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori incaricati dalla Stazione Appaltante;
- 43) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;
- 44) gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e l'assistenza per la redazione del certificato di collaudo provvisorio;
- 45) le spese di cui all'art. 224 del Regolamento.
- 46) le spese per l'esecuzione di copie del progetto esecutivo oltre la copia ricevuta alla consegna dei lavori, dei disegni contabili,;
- 47) le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corso d'opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento;
- 48) gli oneri per prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dal Direttore dei Lavori per ulteriori accertamenti;
- 49) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente richieste dalla D.L.

d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

- 50) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le spese per garanzie e/o fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 51) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera anche ai sensi dell'art. 139 del Regolamento e 8 del Cap. Gen.;

- 52) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree di cantiere, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;
- 53) spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei l
- 54) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ex d.lgs. 81/08) allegato al contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo Sicurezza dell'Appaltatore e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R. 1124/1965, d.lgs. 81/08, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- 55) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
  - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
  - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
- 56) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
- 57) l'approntamento del programma dei lavori da sottoporre al D.L., secondo quanto previsto nel presente CSA;
- 58) le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
- 59) Sono altresì a carico dell'Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro "esecutivo" e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l'Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall'Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell'arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall'opera e dalle sue componenti, l'Appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenutane l'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;
- 60) gli oneri connessi alla progettazione per redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi (compresi i Vigili del Fuoco), e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate sia in corso d'opera che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilità delle opere realizzate. Sono esclusi le eventuali tasse ( diritti , ecc ) a carico

della stazione appaltante proprietaria . In particolare sarà a cura dell'Appaltatore quanto necessario per la predisposizione della SCIA antincendio (certificazioni, dichiarazioni, elaborati grafici as built, etc.) finalizzata all'ottenimento dell'agibilità da parte del Comando dei Vigili del Fuoco (ottenendo anche l'approvazione di eventuali varianti introdotte nel corso dei lavori). L'Appaltatore dovrà inoltre eseguire tutte le pratiche e sostenere gli oneri per eventuale occupazione temporanea di aree della Proprietà del sito, rientranti nel comprensorio entro il quale deve realizzarsi l'intervento oggetto dell'appalto;

- 61) Tutte le tasse , bolli ecc per la presentazione ( di cui la precedente punto) agli enti sono a carico della stazione appaltante .
- 62) la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza e coordinamento, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno;
- 63) nel cantiere dovranno essere installati, a spese dell'Appaltatore, e mantenuti durante tutta la durata dei lavori, uno o più cartelli informativi all'esterno del cantiere con loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, redatti con logotipi e grafica che saranno indicati dalla Stazione Appaltante, comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1729/UL del 1 giugno 1990) secondo lo schema-tipo:

Stazione Appaltante

Titolo generale dell'opera;

Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);

Titolo del lavoro in appalto;

Estremi della legge o del piano;

Impresa/e esecutrice/i (compresi gli estremi della qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/10 e abilitazioni ex dm 37/08);

Importo complessivo dei lavori;

Data di consegna dei lavori;

Data contrattuale di ultimazione dei lavori;

Progettista;

Progettista opere in c.a.;

Assistente tecnico;

Direttore del cantiere;

Direttore dei lavori;

Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale;

Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

Subappaltatore/i (compresi gli estremi della qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/10 per categorie ed importi);

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico;

In fondo alla tabella saranno riportati l'indirizzo dell'ufficio competente presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni sull'opera con i dati aggiornati, e le comunicazioni al pubblico sull'andamento dei lavori con particolare riferimento alle sospensioni dei lavori e alle motivazioni che le hanno determinate; dovrà essere prevista l'illuminazione notturna;

Il cartello di cantiere principale dovrà essere a colori su supporto rigido fissato su telaio in alluminio retrostante (dimensioni 150 cm larghezza,225 cm altezza).

- 64) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, essendo a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i rifiuti comunque generati in sito durante l'esecuzione dei lavori;
- 65) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 66) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
- 67) L'Appaltatore, in quanto produttore del rifiuto proveniente da scavi, dovrà farsi carico di tutte le procedure per il corretto smaltimento dello stesso, fornendo al Committente la certificazione dell'avvenuto corretto smaltimento;
- 68) il piano di sicurezza per l'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri ed eventuali piani di lavoro ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dell'amianto;
- 69) l'approntamento, prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art.141, d.lgs. 163/06, degli elaborati finali come costruito. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente una copia su carta, una copia riproducibile e una su supporto DVD (AUTOCAD 2007 o compatibile);
- 70) l'uso anticipato di parte dell'opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della Stazione appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione Appaltante (art. 230, D.P.R. 207/2010).

d) Oneri in capo all'Appaltatore in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

- 71) fermo il disposto dell'art.90, comma 9, d.lgs. 81/08, l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e/o impresa esecutrice e quindi periodicamente, a richiesta del committente/responsabile dei lavori o del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione:
- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
  - la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali e contrattuali (organismi paritetici).

Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo piano operativo di sicurezza e dell'accettazione da parte del coordinatore della sicurezza delle relative procedure.

Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate e indette dal coordinatore della sicurezza ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi dell'art. 92, lettera e), d.lgs. 81/08.

#### **Art. 14      Trattamento retributivo dei lavoratori**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 l. 300/70 e art. 118, comma 6, d.lgs. 163/06).

Si richiama l'art.5 del D.P.R. 207/10 che asserisce:

*“Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.*

*1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.*

*2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.*

*3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.”*

#### **Art. 15      Tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici (art. 118, comma 6, periodo secondo del d.lgs 163/06).

La Stazione appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, ambiente, fisco, sono:

- INPS
- INAIL
- ASL
- CASSA EDILE
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- ENTE SCUOLA
- ARPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (d.lgs. 81/08).

Si richiamano integralmente i sotto indicati artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/10 e l'art.31 del d.l. 69/13 convertito con modificazioni in legge.

#### **Art. 16 Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori, esecutori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e attestazione del collaudo provvisorio incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R. 1124/1965, d.lgs. 81/08 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori. L'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l'Appaltatore provvederà anche alla nomina del medico competente. L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative vigenti in materia.

#### **Art. 17 Domicilio dell'Appaltatore**

Nel contratto, l'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 2 c. 1 del Cap. Gen.

#### **Art. 18 Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere**

Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.



In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (art.118, comma 7, d. lgs163/06).

Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore tecnico di cantiere anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

#### **Art. 19      Disciplina e buon ordine del cantiere**

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 20      Accesso al cantiere e disponibilità delle aree per l'intervento da parte di altri soggetti autorizzati dall'ufficio di Direzione Lavori.**

L'Appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L., per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la D.L. ritenesse opportuno fare eseguire.

L'area di cantiere, nelle parti che la D.L. e/o la Stazione Appaltante riterrà opportune, dovrà essere resa disponibile e posta in assoluta sicurezza, per poter svolgere qualsiasi evento temporaneo che la Stazione Appaltante e la D.L. ritenessero necessari.

Tutto il personale, anche ai sensi della legge 248/06, del d.lgs. 81/08 e dell'art.5 della legge 136/10, deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto con evidenziatori catarifrangenti omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.

Un numero adeguato di D.P.I. sopra richiamati dovranno essere a disposizione per il personale esterno (Direzione Lavori, Organo di collaudo) e in visita.

## **CAPITOLO 4 – INIZIO DEI LAVORI**

### **Art. 21 Consegna dei lavori**

Successivamente alla data di stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori provvederà a fissare la data ed il luogo di consegna dei lavori e delle pertinenti aree, comunicando tali informazioni all'Appaltatore (art. 153, D.P.R. 207/10).

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

Nel caso sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la garanzia fideiussoria.

Qualora si verificassero le condizioni di urgenza, i lavori potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna, ai sensi dell'art. 153, comma 1° e 4° del Regolamento.

Per ragioni di somma urgenza, il Direttore dei Lavori si riserva di provvedere alla consegna anticipata dei lavori ex art. 153, D.P.R. 207/10 per l'inizio delle opere di allestimento cantiere entro max 10 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva nelle more della stipula del contratto.

A tale consegna lavori seguirà, parallelamente allo sviluppo del Progetto Esecutivo per stralci e alla validazione/approvazione di ciascuno di essi (vedasi Art.9), la realizzazione senza soluzione di continuità dei lavori di demolizione e sbancamento del nuovo corpo di fabbrica ed il rifacimento della copertura degli edifici interessati all'intervento e, infine, dei lavori di completamento dell'intervento.

Detta consegna comporterà il decorrere dei 237 gg di tempo utile per la realizzazione dei lavori.

E' responsabilità dell'Appaltatore 'elaborare il Programma Lavori in fase di Progettazione Esecutiva, congruente con il crono programma prodotto in offerta e coerente con quello a base di gara, organizzare le proprie attività e la propria modalità operativa tenendo conto delle interferenze e sequenzialità di esecuzione derivanti dalla situazione di cui sopra.

Dell'operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 154 del Regolamento.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

### **Art. 22 Rinvenimenti fortuiti**

La Stazione appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi (d.lgs. 42/04).

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma del d.lgs. 42/04.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore venga a conoscenza durante gli scavi del ritrovamento di potenziali contaminazioni dei terreni (colore, odore anomali delle terre, presenza di materiali quali scorie, rifiuti, eternit...) deve informare immediatamente il Responsabile del Procedimento e svolgere le seguenti attività di messa in sicurezza di emergenza:

- immediata sospensione dei lavori nell'area interessata
- deposito del terreno potenzialmente contaminato su area impermeabilizzata con teli di plastica
- ricopertura con teli di plastica delle terre da scavo
- ricopertura con teli di plastica degli scavi in corrispondenza delle anomalie
- segnalazione e perimetrazione delle aree di interesse.

## **Art. 23 Programma di esecuzione dei lavori**

Il programma di esecuzione dei lavori di cui all' Art. 3 punto k) del presente CSA è quello presentato con il progetto definitivo e definito con la DL nelle modalità ex art 43 comma 10 del Regolamento.

Il programma di esecuzione dei lavori (PL) ed i documenti ad esso correlati (istogrammi mensili delle risorse, delle produzioni e dell'impiego dei mezzi d'opera, nonché il Piano Operativo di Sicurezza) dovranno essere coerenti con il crono programma di cui all' Art. 3 punto i) del presente CSA ed i suoi allegati presentati dall'Appaltatore in sede di gara ai sensi dell'art. 40, comma 2 del Regolamento. Qualsiasi variazione del programma di esecuzione dei lavori, che si rendesse necessaria apportare in corso d'opera, comporterà l'obbligo di aggiornare tutti i documenti sopra indicati.

Ai sensi degli artt. 159, comma 11 e 43 comma 11 del Regolamento la richiesta all'Appaltatore del Direttore dei Lavori, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini del P.L. non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporvisi.

L'Appaltatore deve presentare al D.L. il PL entro 10 gg dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto. Il PL sarà sottoposto ad approvazione del D.L. L'Appaltatore prenderà in carico le eventuali osservazioni del D.L. entro 7 gg ritrasmettendo il PL al D.L. In caso di ritardo l'Appaltatore sarà sanzionato come previsto al successivo articolo "Penalità".

Il programma lavori a base della redazione del Piano operativo di sicurezza deve essere congruente con detto PL; quest'ultimo è parte integrante del contratto.

Il programma dei lavori (tipo diagramma di Gantt) definito in sede di consegna dovrà avere i seguenti elementi minimi di dettaglio:

- scomposizione dell'intervento in un numero minimo di attività elementari o complesse congruo all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare;
- minimo frazionamento dell'unità temporale di riferimento: giorni;

Poiché il programma lavori costituisce base per il controllo tecnico delle opere, esso dovrà essere completato in modo da consentire il riferimento a mesi compiuti con relative percentuali di prevista esecuzione. Dovrà quindi essere indicata per quelle attività elementari o complesse che proseguano nel mese o nei mesi successivi, l'aliquota percentuale di previsto svolgimento nel mese in oggetto, con descrizione quanto più possibile analitica delle voci di lavoro che si intendono svolte.

Il programma dei lavori deve essere predisposto curando il coordinamento delle diverse fasi di lavoro e le interrelazioni di lavori di diverso genere.

Tale programma dovrà essere elaborato secondo legami funzionali di precedenza e successione tra le varie attività di dettaglio.

Ogni qualvolta si verifichino varianti significative al programma per ritardi o anticipi, l'Appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 gg. dal verificarsi della variazione, il tutto nell'invarianza dei tempi di contratto, sottoponendo successivamente il nuovo programma al controllo della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza per quanto di sua competenza.

Fino a che non sia approvato il nuovo programma verrà considerato valido a tutti gli effetti il programma precedente.

Il mancato rispetto del programma, certificato dalla Direzione Lavori a mezzo di due lettere raccomandate r/r successive (o posta elettronica certificata), costituirà per l'Appaltatore grave inadempienza contrattuale. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto;
- di eventuali lavorazioni notturne e festive se necessarie.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei Lavori all'Appaltatore. L'ordine di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli (Artt. 43, c. 10 e 152, c.3 Regolamento: l'ordine di servizio costituisce sede per l'iscrizione di eventuali riserve dell'Appaltatore).

Ai sensi dell'art. 27 del Cap. Gen. la richiesta all'Appaltatore del Direttore dei Lavori, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporvisi.

In caso di inadempienza dell'Appaltatore si applica l'Art. 44.

#### Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

La stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

## **CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 24      Materiali, campionature e prove tecniche**

Come indicato al precedente Art. 13 del presente Capitolato, è a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa, o, in difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura e l'esecuzione, da parte del Direttore Lavori stesso.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

In relazione alla tipologia dell'intervento la campionatura di taluni materiali dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione degli enti certificatori preposti alla data delle prove.

Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'accettabilità dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle strutture, i principali componenti di cui effettuare campionature sono indicati nelle specifiche tecniche (elaborati progettuali).

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali, e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Sono compresi nelle campionature eventuali prototipi e/o pezzi speciali previsti dal Progetto.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei lavori e/o dall'organo di collaudo e/o dagli incaricati per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di verifica della regolare esecuzione dei lavori e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto ha dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante.

Si richiama l'art. 167 del Regolamento che asserisce:

*“1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento.*

*2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.*

*3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.*

*4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.*

*5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.*

*6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.*

*7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.*

*8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.”*

E' a carico dell'Appaltatore tutta l'attrezzatura e mezzi necessari per l'esecuzione dei controlli e collaudi, in corso d'opera e finali, nonché il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, che in sede di accertamento della regolare esecuzione dei lavori, venga accertata la non corrispondenza dei materiali e/o di parte delle opere alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in ripristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; inoltre l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Direttore dei Lavori; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo e non in contrasto con il presente articolo si applicano gli artt. 167 del Regolamento e gli artt. 16 e 17 del Cap. Gen.



#### **Art. 25      Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe**

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dagli artt. 158 e 159 del Regolamento.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità di cui agli artt. 158, comma 7 e 159, comma 7 del Regolamento.

Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell'opera sospesa, l'opera si riterrà non sospesa. Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.

Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento ex art. 10, d.lgs. 163/06 a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data. Le proroghe sono disciplinate dall'art. 159 del Regolamento.

#### **Art. 26      Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi**

In accordo con quanto definito all'Art. 9 del presente CSA, il tempo utile per la redazione del Progetto Esecutivo è stabilito complessivamente in giorni 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio impartito dal RUP in merito all'avvio immediato delle attività di Progettazione Esecutiva (rif. Art. 169, comma 1 del Regolamento).

Il **tempo complessivo per l'appalto** è stabilito in complessivi **312 (trecentododici)** giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 60 giorni per la progettazione esecutiva e 15 giorni per la validazione della stessa. I tempi previsti per l'esecuzione delle opere risultano quindi essere pari a **237 (duecentotrentasette)** giorni naturali e consecutivi.

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che i sopracitati termini contrattuali trovano conferma nell'analisi di dettaglio espressa nel P.L. dallo stesso elaborato, a partire dal cronoprogramma del progetto esecutivo, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative e che pertanto nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione della penale di cui di successivo.

Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall'art.27 del Cap. Gen.

**L'Appaltatore dovrà sin dall'inizio strutturare la propria organizzazione imprenditoriale per supportare e ottemperare all'impegno richiesto.**

#### **Art. 27      Ultimazione dei lavori**

Con il termine di ultimazione lavori nel presente contratto d'appalto si intende il compimento dell'opera nel suo complesso (data finale). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del Regolamento, l'Appaltatore dovrà dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Nel caso di riscontro positivo verrà redatto il relativo certificato di ultimazione lavori (art. 199 del Regolamento).

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

Il certificato di ultimazione lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 gg, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali, e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta la necessità della redazione di un nuovo certificato di ultimazione lavori che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate (artt. 159 e 199 del Regolamento).

Dalla data finale della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo provvisorio ex art. 141 d.lgs.163/06.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 199 del Regolamento.

#### **Art. 28 Varianti in corso d'opera**

L'Appaltatore non può attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa. La violazione del divieto comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire, a sue spese, i lavori eseguiti in difformità.

Esclusivamente nei casi e nei limiti individuati dall'art. 132 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione può ordinare una variazione dei lavori in corso d'opera, e, se limitata fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza alcuna indennità, oltre il corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse nei casi previsti solo se approvate dai competenti organi della Stazione Appaltante e in quanto coperte da finanziamento.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell'art. 132, comma 3, d.lgs. 163/06 delle categorie di lavori dell'appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% del ribasso d'asta conseguito.

Si richiama quanto stabilito dagli art. 132, d.lgs.163/06, artt. 161, 162 e 163 del Regolamento.

#### **Art. 29 Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore**

Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento, sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 10.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia al D.L., a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama l'art.166 del Regolamento.

#### **Art. 30 Prezzo dei lavori non previsti in contratto**

Qualora la Stazione Appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132, d.lgs. 163/06 e agli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento, le stesse verranno valutate con riferimento all'elenco prezzi unitari al netto del ribasso offerto ed allegati al contratto ai sensi dell'art. 137, comma 3 del Regolamento.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 del Regolamento. Si precisa che il documento previsto al comma 1, punto a) dell'art. 163 del Regolamento è l'Elenco Prezzi Opere Pubbliche del Comune di Milano vigente al momento della data dell'offerta.

In mancanza si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell'offerta ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) del Regolamento.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso offerto dall'Appaltatore.

#### **Art. 31 Lavori in economia**

La Stazione appaltante qualora ne sussistano i presupposti ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e quantità dei materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e comunque non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi unitari di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (pari a 15%) ed utili (pari al 10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

### **Art. 32 Documentazione tecnica e materiali di rispetto**

Almeno Venti giorni prima della prevista ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, al fine di poter redigere la documentazione contabile ed il successivo certificato di collaudo provvisorio ex art. 141, d.lgs. 163/06, tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite. Pertanto, in mancanza della documentazione citata non si procederà alla certificazione dell'ultimazione dei lavori, con conseguente eventuale applicazione delle penali previste per ritardata ultimazione delle opere.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, l'Appaltatore dovrà trasmettere, in particolare, quelli relativi a:

- Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;
- Certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da istituti ufficiali;
- Ogni altra documentazione tecnica dovesse richiedere la DL;
- Disegni degli impianti tecnologici *as built*, con il rilievo esatto del percorso delle reti, ed il posizionamento delle apparecchiature.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite, ed essere forniti in triplice copia.

## **CAPITOLO 6 – CONTABILITA' DEI LAVORI**

### **Art. 33 Contabilità e riserve**

Trattandosi di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoro, non si procederà, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute e idonee all'uso.

Pertanto l'Appaltatore dovrà effettuare in fase di procedura di gara tutte le ricognizioni e misurazioni della situazione in atto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta.

Per la redazione di ogni singolo stato avanzamento lavori (SAL) è necessario raggiungere l'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) e si procederà alla contabilizzazione secondo le percentuali indicate nelle apposite Liste delle categorie delle opere.

L'Appaltatore provvederà all'emissione nei confronti della Stazione appaltante di apposita fattura.

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 34 in conformità a quanto stabilito dagli articoli da 180 a 202 e da 211 a 214 del Regolamento.

I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, in conformità all'art. 184 del Regolamento, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento lavori e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal CSA, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazione che sono eseguite sono desunte autonomamente dal D.L. il quale può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state desunte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In

ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa e analitica quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all'art. 190, comma 3 del Regolamento.

Si richiama quanto stabilito dagli artt. 191 e 192 del Regolamento.

#### **Art. 34 Documenti contabili**

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di ispettori di cantiere ex art.150, comma 2, lett. g) del Regolamento, e saranno in linea generale i seguenti:

- a) - giornale dei lavori
- b) - libretto delle misure
- c) - liste settimanali
- d) - registro di contabilità
- e) - sommario del registro di contabilità
- f) - stati di avanzamento dei lavori
- g) - certificati per il pagamento delle rate di acconto
- h) - conto finale

Si richiama quanto stabilito dall'art. 181 del Regolamento.

### **CAPITOLO 7 – PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO**

#### **Art. 35 Criteri di misurazione delle opere**

La misurazione delle opere da realizzare "a corpo" viene effettuata iscrivendo nel libretto delle misure la quota percentuale eseguita di ciascuna aliquota relativa ai gruppi di lavorazione omogenee indicate nella tabella dell'Art. 7 del presente CSA.

Le progressive quote percentuali eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori.

L'importo degli oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento, non soggetto a ribasso, è liquidato in quote percentuali proporzionali all'avanzamento dei lavori e tiene conto di eventuali lavorazioni in più o meno dell'ammontare complessivo finale delle opere rispetto all'impegno contrattuale.

#### **Art. 36 Pagamenti in acconto, ritardi e rata di saldo**

1. Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge n. 98/2013, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 207/2010, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono

programma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, l'Amministrazione eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
5. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
6. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, anche su richiesta dell'Appaltatore ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi di costi interni (non assoggettati a ribasso d'asta), ma al netto della relativa quota dei costi esterni per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad € 200.000,00 (Euro duecentomila/00), accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.
7. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto, ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
8. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
9. Ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
10. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
11. Quest'ultima rata di acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.
12. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.
13. L'importo liquidato in sede si S.A.L. è imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.
14. Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è soggetta, allegando la relativa documentazione.
15. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
16. Il Responsabile del Procedimento, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige una propria relazione finale riservata cui allega tutti i documenti previsti dal D.P.R. n. 207/2010.
17. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
18. Anche il pagamento del saldo sarà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.



19. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di Emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.
20. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
21. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza.
22. Decorsi i termini di cui all'art. 199, secondo comma del D.P.R. n. 207/2010, i termini di emissione e liquidazione dell'ultima rata di acconto (art. 1.2 comma 6), di emissione del conto finale e di emissione del collaudo provvisorio, decorreranno dalla data di accertamento ed avvenuto completamento delle lavorazioni di piccola entità previste dal Direttore dei Lavori all'atto del Certificato di ultimazione lavori.

### **"OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

*In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" l. 136/10 s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali saranno utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo saranno registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della citata legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*

*Pertanto ai sensi del citato art. 3 della l. 136/10 e s.m.i., la Vostra ditta di impegna a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 e s.m.i. e si impegna altresì a che detti obblighi siano assunti anche da soggetti terzi da Voi coinvolti nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente ordine.*

*Conseguentemente sarà applicata la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*

*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e e il CUP della gara in essere.*

*Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.*

*A tale riguardo entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dovrete trasmetterci i conti correnti dedicati e le indicazioni delle generalità dei soggetti delegati ad operare su di essi.*

*Eventuali variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare su di essi dovranno esserci comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno."*

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/10 e s.m.i., si impegna a informarne contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore [e/o da ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si impegna altresì

a inserire il medesimo obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

La comunicazione alla Stazione appaltante va fatta dal legale rappresentante entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare, oppure entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione nella operazione finanziaria relativa alla commessa acquisita nell'ipotesi vengano utilizzati conti correnti già esistenti.

Si applica quanto stabilito dall'art. 117, d.lgs. 163/06.

#### **Art. 37      Indicazione delle persone che possono riscuotere**

Si applica quanto stabilito dall'art. 3 del Cap. Gen. e l. 136/10 s.m.i.

#### **Art. 38      Anticipazione, revisione dei prezzi e prezzo chiuso**

Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge n. 98/13, i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al **10% dell'importo contrattuale relativo ai lavori**. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento.

Si precisa che nel caso di contratto di appalto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno solare, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Fermo il disposto degli artt. 133, d.lgs. 163/06, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c.

#### **Art. 39      Penali per ritardo nella progettazione e nell'esecuzione**

Ai sensi dell'art. 145 del Regolamento l'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione della progettazione e dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria determinata come riportato nel seguito:

- 0,1% dell'importo complessivo netto contrattuale relativo alla progettazione, per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione;
- 0,1% dell'importo lavori complessivo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione finale di cui all' crono programma.

La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del Regolamento, l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'art.145, comma 4, del Regolamento e dall'art.136, d.lgs.163/06.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Le penali trovano applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

L'applicazione delle penali non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, non è prevista la corresponsione di alcun premio di accelerazione ai sensi dell'art.145 del Regolamento.

L'applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale di cui al crono programma avverrà in sede di conto finale, mediante trattenuta sulla fattura ancora in pagamento o escutendo la garanzia fideiussoria di cui al precedente Art. 10.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 145 del Regolamento.

#### **Art. 40 Conto finale**

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori e presentato al Responsabile del Procedimento entro 60 gg. dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificazione di ultimazione lavori dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è chiamato a prenderne visione e a sottoscriverlo per accettazione, entro 30 gg. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate del registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Si richiamano gli artt. 200, 201 e 202 del Regolamento.

#### **Art. 41 Collaudi, verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie.**

La Stazione appaltante procederà sia ai collaudi in corso d'opera (collaudi intermedi) ai sensi dell'art. 141, comma 7 d.lgs 163/06 e s.m.i. sia al collaudo al termine dei lavori (collaudo finale) nelle modalità prescritte al titolo X del Regolamento.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Il collaudo in corso d'opera non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.

I collaudatori interverranno in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati all'Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza che è a cura ed onere dell'Appaltatore.

Le operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché entro quattro mesi da tale data siano state consegnate le seguenti documentazioni:

- disegni as-built;
- i certificati attestanti le caratteristiche tecniche ed i risultati delle prove di controllo e collaudo
- tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti installati, al fine della redazione del piano di manutenzione e del fascicolo dell'opera.

Il certificato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori, ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice dei contratti pubblici, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con

l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo (art.229, comma 3 del Regolamento).

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del Regolamento.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria definitiva (art.235 del Regolamento).

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

## **CAPITOLO 8 – GARANZIE E CONTROVERSIE**

### **Art. 42      Presa in consegna e utilizzo dell'opera**

A emissione del certificato di collaudo provvisorio l'opera deve essere consegnata alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna l'opera anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 230 del Regolamento.

L'intenzione di avvalersi di tale facoltà verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a.r. o pec in cui verrà indicato il termine perentorio entro il quale la Stazione appaltante dovrà ricevere in consegna le opere. A fronte di tale richiesta, l'Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

### **Art. 43      Garanzia per vizi e difformità dell'opera**

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c. (art. 141, comma 9, d.lgs. 163/06). La garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell'opera o da gravi difetti costruttivi o dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data del certificato di collaudo provvisorio dell'opera, e comprenderà in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere eventualmente alterate durante le riparazioni. E' fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

### **Art. 44      Risoluzione del contratto**

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 136, commi 4 e ss., d.lgs. 163/06.

In tal caso, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa l'esecuzione d'ufficio dei lavori o la risoluzione dei lavori stessi.

I maggiori oneri che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto saranno a carico dell'Appaltatore.

Resta comunque fermo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135, 136, commi 1 e seguenti, 138 e 139, d.lgs. 163/06.

Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fondano il diritto della stazione appaltante a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 136, comma 1, d.lgs. 163/06 le seguenti fattispecie:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore per un periodo, anche cumulato, superiore a 30 giorni solari, senza giustificato motivo;
- e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- f) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), d.lgs. 81/08;
- g) perdita, da parte dell'Appaltatore, dell'attestazione SOA per la categoria e l'importo adeguato ai lavori oggetto di appalto ancora da eseguirsi;
- h) sentenza dichiarativa di fallimento, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, si procede ai sensi degli artt. 136, commi 1 e ss. e 138, d.lgs.163/06. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore plurisoggettivo, si applica l'art. 37, commi 18 e 19, d.lgs.163/06.

In casi di fallimento dell'Appaltatore mono soggettivo, si applica l'art. 68, d.lgs.5/06 (art.81, comma 1, primo periodo legge fallimentare 267/42 come modificato dal d.lgs.5/05): "Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti".

In ogni caso, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte della stazione appaltante ha inizio con un verbale di constatazione, redatto dal D.L. in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio, il verbale sarà redatto alla presenza di due testimoni. Successivamente si dà corso alla redazione del conto finale nei termini precedentemente stabiliti.

Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato di intesa con il curatore fallimentare. In caso di disaccordo sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Milano. Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

#### **Art. 45      Pubblicità e clausola di riservatezza**

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Stazione appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante stessa.

La Stazione appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc.

\*\*\*\*\*